

## ART. 316 TER CP

*«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), **chiunque**, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, **consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ... Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».***

**NB Ai fini dell'integrazione del reato è richiesto il dolo, ovvero la consapevolezza da parte del richiedente della falsità del documento o della dichiarazione, e quindi la consapevolezza del carattere indebito della percezione.**

**NB Anche quando a seguito di un controllo venga bloccata l'erogazione, il reato si configura comunque nella forma tentata, e la norma penale è comunque applicabile, seppure con una attenuazione della pena.**

**In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (Confisca).**